Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 50 del 20 febbraio 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 febbraio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 9

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 gennaio 1982.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

DECRETO 30 gennaio 1982.

Modificazioni alle « Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori) ».

DECRETO 1° febbraio 1982.

Modificazione di un imballaggio ai fini del trasporto marittimo in colli del « DDT ».

DECRETO 2 febbraio 1982.

Aggiunta di nuovi imballaggi per il trasporto marittimo di alcuni prodotti chimici appartenenti alla classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea).

DECRETO 3 febbraio 1982.

Classificazione del prodotto denominato « Mancozeb stabilizzato contro la combustione spontanea » e modificazione alla « nota » posta in calce alla « denominazione » delle tabelle 9.34 e 9.35 della classe 9 (materie pericolose diverse).

DECRETO 4 febbraio 1982.

Modificazioni alle « Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione) ».

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 gennaio 1982.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

I prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

ALLEGATO

1. *Idrogeno con idrocarburi saturi* (Reforming gas).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto è assimilato allo « idrogeno » (sigla 2.67).

2. *Miscela di azoto, metano, elio e ammoniaca.*

Trasporto marittimo in colli: tale miscela è assimilata alla « metilammina » (sigla 2.73).

3. *Alogenuri inorganici in sospensione esanica* (catalizzatore FT1/SS).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene alla seguente nuova tabella da inserire nella classe 3-A:
Sigla: 3-A. 29-*bis*.
Denominazione: Solidi corrosivi in soluzione o in sospensione in liquidi infiammabili aventi punto di infiammabilità inferiore a —18°C.
Punto di infiammabilità: inferiore a —18°C.
Limiti di esplosività: —
Formula: —
Caratteristiche: variano in funzione del prodotto solido e della quantità del liquido infiammabile.
Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 5, imballati con adatta materia assorbente di imbottitura in casse di legno o in fusti metallici. Quantità massima per ogni collo: litri 75;

b) recipienti metallici chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a lirti 25, amballati in casse di legno o in fusti metallici. Quantità massima per ogni collo: litri 45;

c) fusti metallici di capacità non superiore a litri 450.

Etichette: Mod. C e Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Gli « alogenuri inorganici in sospensione esanica (catalizzatore FT1/SS) » sono prodotti appartenenti alla presente tabella.

4. a) *Soluzioni di tensioattivi non ionici in alcol metilico* (Chimec 425);

b) *soluzioni di tensioattivi cationici in alcol metilico* (Chimec 492).

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti sono assimilati all'« alcol metilico » (sigla 3-B. 19).

5. a) *Miscela di ammine alifatiche in solvente petrolifero* (Chimec 305);

b) *miscela di ammine alifatiche e composti quaternari dell'azoto* (Chimec 324/S).

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti sono « liquidi infiammabili » della classe 3-B e fanno parte della seguente nuova tabella:
Sigla: 3-B.84-*bis*.
Denominazione: Miscele di ammine in soluzione di idrocarburi e/o solventi organici.
Formula: —
Punto di infiammabilità: inferiore a 23°C ma superiore a —18°C (incluso).
Limiti di esplosività: 1,8% - 10,1% (indicativi).
Caratteristiche: liquidi di odore pungente, non miscibili con l'acqua. I vapori sono irritanti per le mucose.
Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.
Etichetta: Mod. C.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) In caso di incendio o di spandimento il personale addetto dev'essere munito di apparecchio di respirazione e di indumenti protettivi.

4) Per le miscele di ammine in soluzione di idrocarburi e/o solventi organici, aventi punto di infiammabilità inferiore a 61°C ma superiore a 23°C (incluso), vedere la tabella 3-C.50-*quinquies*.

5) Per le miscele di ammine in solventi non infiammabili, vedere la tabella 8.108-*bis*.

Nota bene: poichè le miscele di ammine in soluzione di idrocarburi e/o solventi organici, di cui alla precedente tabella 3-B.84-*bis*, possono avere anche un punto di infiammabilità inferiore a 61°C ma superiore a 23°C, dev'essere inserita, nella classe 3-C, la seguente nuova tabella:
Sigla: 3-C.50-*quinquies*.
Denominazione: Miscele di ammine in soluzione di idrocarburi e/o solventi organici.
Formula: —
Punto di infiammabilità: inferiore a 61°C ma superiore a 23°C (incluso).
Limiti di esplosività: 1,8% - 10,1% (indicativi).
Caratteristiche: liquidi di odore pungente, non miscibili con l'acqua. I vapori sono irritanti per le mucose.
Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.
Etichetta: Mod. C.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) In caso di incendio o di spandimento il personale addetto dev'essere munito di apparecchio di respirazione e di indumenti protettivi.

4) Per le miscele di ammine in soluzione di idrocarburi e/o solventi organici, aventi punto di infiammabilità inferiore a 23°C ma superiore a —18°C (incluso), vedere la tabella 3-B.84-*bis*.

5) Per le miscele di ammine in solventi non infiammabili, vedere la tabella 8.108-*bis*.

6. *Resine sintetiche in alcoli e idrocarburi aromatici* (Chimec 495).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene alla « resina in soluzione » (sigla 3-B. 103).

7. *Alchil-benzil imidazolinio-cloruro* (Nalco D-2085).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene alle « soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose » (sigla 3-B.106-*bis*).

8. a) *Resine sintetiche in idrocarburi aromatici* (Nalco 537-DA; Visco K-1-E/S; Visco K-23-E; Visco P-79-L; Visco 420; Visco 423-L);

b) *derivati di alcoli e idrocarburi aromatici in solventi aromatici* (Nalco D-4537);

c) *resine sintetiche in alcoli butilici* (Chimec 431; 431/D; 491; 491/D).

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti appartengono alla « resina in soluzione » (sigla 3-C.64).

9. a) *Derivati di ammine, acidi organici, contenenti alcoli butilici* (Nalco 1007);

b) *alchilammonio cloruro in soluzione idroalcolica* (chimec 805; 805/S; 810; 810/S; Dodigen 179; Dodigen 180);

c) *miscela di prodotti clorurati organici pesanti* (peci clorurate).

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti appartengono alle « soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose » (sigla 3-C.67-*bis*).

10. a) *Sali organici di rame in idrocarburi aromatici* (Nalco 455-L/2);

b) *esaclorodimetilsolfone in solvente aromatico, contenente xilolo* (Nalco D-4028).

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti appartengono alle « soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose, comprendenti prodotti tossici » (sigla 3C-.67-*ter*).

11. a) *Derivati di alcoli e siliconi contenenti xilolo* (Nalco 141);

b) *formulato a base di colorante azoico in xilolo* (Chimec Red B; Blue 8; Yelleow 8).

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti sono assimilati allo « xilolo » (sigla 3-C.69).

12. *Canfora, naturale o sintetica* (2-canfanone).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto dev'essere inserito nella classe 4.1, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 4.1.1-*bis*.
Denominazione: Canfora, naturale o sintetica (2-canfanone).
Formula: $C_{10}H_{16}O$
Caratteristiche: cristalli, granelli o masse suscettibili di rompersi con facilità. Incolore o bianco, di odore aromatico, pungente e penetrante. Leggermente solubile in acqua. Si volatizza lentamente a temperature ambienti normali. Sviluppa vapori infiammabili ed esplosivi se riscaldato. Nocivo per ingestione.
Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro, chiusi efficacemente, con materiale inerte di imbottitura, o recipienti di adatta materia plastica, imballati in:
casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Peso massimo del collo kg 55;

b) recipienti metallici, chiusi efficacemente, imballati in:
casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55.

c) sacchi di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55;

d) fusti metallici chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 400.

Etichetta: Mod. D_1
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

13. *Octadecil-trimetilammoniobromuro.*

Trasporto marittimo in colli: il prodotto dev'essere inserito nella classe 4.1, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 4.1.29-*bis*.
Denominazione: Octadecil-trimetilammoniobromuro.
Formula: $C_{21}H_{46}NBr$.
Caratteristiche: polvere cristallina di colore bianco con debole odore ammoniacale. Irritante per le mucose. Punto di fusione 230-240°C.
Imballaggi ammessi:

a) recipienti di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 5, imballati in scatole di cartone. Peso massimo del collo: kg 40;

b) fusti metallici, chiusi efficacemente.

Etichetta: Mod. D_1.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

14. *Miscela di nitriti e borati* (Chimec 724).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto è assimilato al « nitrito di sodio » (sigla 5.1.36).

15. *Metilenbistiocianato in idrocarburi aromatici e dimetilformammide* (Nalco 206-L; Nalco D-4068).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene alla seguente nuova tabella da inserire nella classe 6.1:

Sigla: 6.1.33-*bis*.
Denominazione: Battericidi e disinfettanti, allo stato liquido.
Formula: —
Caratteristiche: preparati allo stato liquido costituiti da principi attivi, solventi, sinergizzanti, ecc. Possono presentare proprietà corrosive per determinati metalli.
Imballaggi ammessi:

a) recipienti di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di litri 35, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40;

b) fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450;

c) recipienti di adatta materia plastica, rigidi o semirigidi, imballati singolarmente in un fusto metallico, chiuso efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

16. *Cloralio anidro* (Tricloroacetaldeide).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto è assimilato al « cloroformio » (sigla 6.1.73).

17. *Miscele di tensioattivi e solventi orgnanici* (Chimec 209/C).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto è assimilato ai « diclorobenzeni » (sigla 6.1.89).

18. *Dinitro-Clorobenzotrifluoruro.*

Trasporto marittimo in colli: il prodotto è assimilato al « dinitroclorobenzene » (sigla 6.1.95).

19. a) *Resina fenolica liquida;*

b) *idrochinone manometiletere 4-metossifenolo;*

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti sono assimilati al « fenolo » (sigla 6.1.103).

20. *Soluzione di acido cloridrico al* 24% (Nalco 8940 N.I.).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto rientra nella denominazione della tabella sigla 8.6 (acido cloridrico in soluzione).

21. a) *Solfito acido in soluzione acquosa* (Chimec 607);

b) *bisolfito di ammonio in soluzione acquosa* (Visco 3656).

Trasporto marittimo in colli; tali prodotti appartengono ai « bisolfiti alcalini in soluzione (sigla 8.45).

22. *Catalizzatori a base di alogenuri inorganici contenenti tracce di solventi infiammabili.*

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti appartengono ai « catalizzatori a base di cloruri inorganici » (sigla 8.54-*bis*).

23. 3-(2,6-*Diclorofenil*)-5-*Metilisossazolo*-4-*Carbossicloruro.*

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene alla seguente nuova tabella da inserire nella classe 8:

Sigla: 8.59-*ter.*

Denominazione: Cloruri alchilici e arilici allo stato solido, corrosivi.

Formula: —

Caratteristiche: solidi di odoro pungente, reagiscono in presenza dell'acqua sviluppando acido cloridrico, gas irritante e corrosivo. Hanno azione corrosiva sui metalli comuni. Irritanti per la pelle.

Imballaggi ammessi: tipi 4.B e 6.A, chiusi ermeticamente, indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichetta: Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte in luogo asciutto.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo asciutto.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) In questa tabella non sono compresi i cloruri alchilici e arilici allo stato liquido, corrosivi, che sono disciplinati dalla sigla 8.59-*bis.*

24. *Cloruro di cianurile* (2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto dev'essere inserito nella classe 8, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente tabella:

Sigla: 8.62-*bis.*

Denominazione: Cloruro di cianurile (2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina).

Formula: $(C\ Cl\ N)_3$.

Caratteristiche: solido in polvere, incolore, di odore pungente. Reagisce a contatto con l'acqua sviluppando acidi tossici e corrosivi. Si decompone per effetto del calore sviluppando gas tossici e corrosivi. Irritante per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi: tipi 1.G, 3.A, 4.B e 7.A indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe, chiusi efficacemente.

Etichetta: Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco ed asciutto.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco ed asciutto.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

25. *Poli ossi* (*ossidifluorometilene*) (*ossitetrafluroetilene*) (fluido reagente F; fluido reagente F disciolto in solvente).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene alla seguente nuova tabella da inserire nella classe 8:

Sigla: 8.79-*bis.*

Denominazione: Composti organici fluorurati allo stato liquido, corrosivi.

Formula: —

Caratteristiche: liquidi incolori, di odore pungente. Reagiscono in presenza di umidità sviluppando gli acidi alogenici corrispondenti, irritanti e corrosivi. Hanno azione corrosiva sui metalli comuni. Irritanti per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi: tipi 1.F, 4.C e 7.C, chiusi ermeticamente, indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichetta: Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte in luogo asciutto.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo asciutto.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

26. *Soluzione acquosa di idrazina* (Nalco 19-H).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto rientra nella denominazione della tabella sigla 8.99 (idrazina contenente non meno del 28% di acqua).

27. a) *Dimetil tetradecil ammina;*

b) *dimetil alchil* (*cocco*) *ammina.*

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti appartengono alla seguente nuova tabella da inserire nella classe 8:

Sigla: 8.108-*bis.*

Denominazione: Miscele di ammine, anche in soluzione.

Formula: —

Caratteristiche: liquidi di odore caratteristico. Corrosivi per i tessuti organici. Corrosivi per l'alluminio.

Imballaggi ammessi: tipi 1.F, 2.A, 2.C, 2.K, 3.A, 4.C, 4.E e 7.D, chiusi efficacemente, indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichetta: Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Per le miscele di ammine in soluzione di idrocarburi e/o solventi organici, vedere la tabella 3-B.84-*bis* e la tabella 3-C.50-*quinquies*.

28. *Formulato a base di acidi organici, sali inorganici e derivati della lignina in acqua* (Chimec 735).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene alle « soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida » (sigla 8.126-*bis*).

29. *Soluzione acquosa di acido ortofosforico e acidi organici* (Chimec 759).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto è assimilato allo « acido ortofosforico liquido » (sigla 9.2).

30. *Paraterziario Butil benzoato di etile.*

Trasporto marittimo in colli: il prodotto dev'essere inserito nella classe 9, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.10-*bis*.

Denominazione: paraterziario Butil benzoato di etile.

Formula: $C_{13}H_{19}O_2$.

Caratteristiche: liquido incolore, di odore aromatico. Leggermente corrosivo per l'acciaio.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di adatta materia plastica, rigidi o semirigidi, imballati singolarmente in un fusto metallico. Quantità massima per ogni collo: litri 225;

b) damigiane di vetro, chiuse efficacemente in un involucro di vimini o di bambù, ben sistemate ed imballate singolarmente in una gabbia di legno. Quantità massima per ogni collo: litri 40.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

31. *Complesso cupro-ammoniacale* (Chimec C/2, C/3).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene alla seguente nuova tabella da inserire nella classe 9:

Sigla: 9.17-*bis*.

Denominazione: Complesso cupro-ammoniacale con il 5% al massimo di ammoniaca idrata libera.

Formula: —

Caratteristiche: liquido di colore blu, di odore di ammoniaca. Miscibile con l'acqua. Irritante per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) fusti metallici di capacità non superiore a litri 250;

b) fusti di polietilene ad alto peso molecolare, di capacità non superiore a litri 225.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

32. *Formulato a base di tensioattivi e composto organometallico in polialcoli* (Chimec 801; 8801).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene alla seguente nuova tabella da inserire nella classe 9:

Sigla: 9.24-*bis*.

Denominazione: Formulati a base di composti metallorganici in solventi.

Formula: —

Caratteristiche: liquidi di odore caratteristico, nocivi per inalazione, irritanti per le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro, chiusi efficacemente, imballati con materiale inerte di imbottitura o recipienti di adatta materia plastica chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 30;

b) recipienti metallici chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40;

c) fusti metallici chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

33. *Miscela di ammine alifatiche in solvente petrolifero* (Dodigen 481).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto appartiene ai « prodotti intermedi liquidi per resine espanse, non altrimenti specificati » (sigla 9.38-*ter*).

34. a) *Acido dodecilbenzensolfonico;*

b) *formulati a base di acidi organici e inorganici e tensioattivi* (Chimec 115);

c) *soluzione acquosa di acidi organici e derivati della lignina* (Chimec 753);

d) *soluzione acquosa a reazione alcalina di acidi organici salificati e derivati della lignina* (Chimec 755);

e) *derivati di acidi organici e sali di zinco in soluzione acquosa* (Nalco D-4000; Nalco D-5000);

f) *aldeide alifatica in soluzione acquosa* (Nalco D-4007).

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti appartengono ai « prodotti liquidi e/o soluzioni e/o preparazioni liquide di natura alcalina o acida aventi moderata corrosività e/o causticità, quali impartite da tenori di idrossidi alcalini inferiori al 10% oppure da altre sostanze in tenori tali da dare luogo ad equivalente alcalinità o acidità » (sigla 9.39).

35. *Aldeide benzoica*

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e numero 310476 datate 1° agosto 1974, la classifica del prodotto deve essere modificata come segue:

Aldeide benzoica C_6H_5OHO	(combustibile)

36. *Miscela di prodotti clorurati organici pesanti.*

Trasporto marittimo alla rinfusa: la miscela appartiene al seguente prodotto da inserire nell'elenco allegato *C* alle « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose »:

Denominazione chimica: soluzioni miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose.

Formula: —

Classifica: liquidi infiammabili.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: la miscela appartiene al seguente prodotto da inserire negli elenchi Allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476 datate 1° agosto 1974:

Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose	Classe 3-C - Et. C infiammabili

37. *Miscela di idrocarburi aromatici* (Fondi di cumene).

Trasporto marittimo alla rinfusa: il prodotto dev'essere inserito nell'elenco allegato *B* alle « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose ».

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto è appartenente agli « Idrocarburi e prodotti a base di idrocarburi », compresi nell'elenco allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476 datate 1° agosto 1974.

38. *Isocianati*: sono annullate le classifiche a suo tempo effettuate per i seguenti « isocianati »:

a) isocianati aventi punto di ebollizione di 300°C e punto di infiammabilità di 23°C o superiore e loro soluzioni (ved. punto 18 circolare n. 3100600 datata 23 luglio 1977);

b) isocianati aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e punto di infiammabilità di 23°C o superiore e loro soluzioni (ved. art. 1 decreto ministeriale 10 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 31 agosto 1978 e punto 11 circolare n. 3101498 datata 26 giugno 1978).

Gli « isocianati » vengono, quindi, classificati come segue:

Trasporto marittimo in colli:

a) dev'essere inserita, nella classe 3-B, la seguente nuova tabella:

Sigla: 3-B.71-*bis*.

Denominazione: Isocianati e loro soluzioni.

Formula: —

Punto di infiammabilità: tra —18°C e 23°C (escluso).

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: liquidi di odore pungente. Non miscibili con l'acqua, con la quale reagiscono sviluppando anidride carbonica. Le sostanze e i loro vapori sono tossici per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. I vapori ed i liquidi sono molto irritanti per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichette: Mod. C e Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) In caso di incendio utilizzare estintori a polvere o ad anidride carbonica.

4) Per gli « isocianati aventi punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 3-C.47-*bis*.

5) Per gli « isocianati aventi punto di ebollizione al di sotto di 300°C e punto di infiammabilità superiore a 61°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 6.1.111-*bis*.

6) Per gli « isocianati aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 9.28-*bis*;

b) dev'essere inserita, nella classe 3-C, la seguente nuova tabella:

Sigla: 3-C.47-*bis*.

Denominazione: Isocianati e loro soluzioni.

Formula: —

Punto di infiammabilità: tra 23°C e 61°C (inclusi).

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: liquidi di odore pungente. Non miscibili con l'acqua, con la quale reagiscono sviluppando anidride carbonica. Le sostanze e i loro vapori sono tossici per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. I vapori e i liquidi sono molto irritanti per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichette: Mod. C e Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) In caso di incendio utilizzare estintori a polvere o ad anidride carbonica.

4) Per gli « isocianati aventi punto di infiammabilità compreso tra —18°C e 23°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 3-B.71-*bis*.

5) Per gli « isocianati aventi punto di ebollizione al di sotto di 300°C e punto di infiammabilità superiore a 61°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 6.1.111-*bis*.

6) Per gli « isocianati aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 9.28-*bis*;

c) dev'essere inserita, nella classe 6.1, la seguente tabella:

Sigla: 6.1.111-*bis*.

Denominazione: Isocianati aventi punto di ebollizione al di sotto di 300°C e punto di infiammabilità superiore a 61°C e loro soluzioni.

Formula: —

Caratteristiche: liquidi o solidi di odore pungente. Non miscibili con l'acqua, con la quale reagiscono sviluppando anidride carbonica. Le sostanze e i loro vapori sono tossici per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. Molto irritanti per gli occhi, la pelle e le mucose.

Imballaggi ammessi:

per liquidi e solidi:

a) recipienti di vetro, di metallo o di adatta materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati con materiale inerte ed assorbente di imbottitura in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 40;

b) recipienti metallici, chiusi ermeticamente, imballati con materiale inerte ed assorbente di imbottitura in una cassa di legno o in fusto di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 60. Peso massimo del collo: kg 90;

c) fusti metallici, chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 250;

soltanto per i solidi:

d) recipienti metallici, chiusi ermeticamente, imballati in una cassa di legno o in un fusto di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 60. Peso massimo del collo: kg 90.

Etichetta: Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dai locali alloggio e dalle sorgenti di calore. Se stivati sopra il ponte, i colli devono essere protetti dal calore radiante.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, lontano dai locali alloggio e dalle sorgenti di calore e protetti dal calore radiante.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) In caso di incendio utilizzare estintori a polvere o ad anidride carbonica.

4) Per gli « isocianati aventi punto di infiammabilità compreso tra — 18°C e 23°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 3-B.71-*bis*.

5) Per gli « isocianati aventi punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C e loro soluzione », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 3-C.47-*bis*.

6) Per gli « isocianati aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 9.28-*bis*;

d) dev'essere inserita, nella classe 9, la seguente nuova tabella:

Sigla: 9.28-*bis*.

Denominazione: Isocianati aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e loro soluzioni.

Formula: —

Caratteristiche: liquidi o solidi che possono avere odore pungente. Non miscibili con l'acqua, con la quale reagiscono sviluppando anidride carbonica. Nocivi ed irritanti.

Imballaggi ammessi:

per liquidi e solidi:

a) recipienti di vetro, imballati con materiale inerte di imbottitura o recipienti di metallo o di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 90;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 40;

b) fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450;

soltanto per i solidi:

c) fusti di cartone, foderati internamente di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 200.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari e dalle sorgenti di calore.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari e dalle sorgenti di calore.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per gli « isocianati aventi punto di infiammabilità compreso tra — 18° e 23°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 3-B.71-*bis*.

3) Per gli « isocianati aventi punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 3-C.47-*bis*.

4) Per gli « isocianati aventi punto di ebollizione al di sotto di 300°C e punto di infiammabilità superiore a 61°C e loro soluzioni », vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 6.1.111-*bis*.

Trasporto marittimo alla rinfusa:

a) devono essere inseriti nell'elenco allegato *A* alle « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose » i seguenti nuovi prodotti:

i) Denominazione chimica: Isocianati e loro soluzioni;

Formula: —

Classifica: liquidi infiammabili e tossici.

ii) Denominazione chimica: isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione al di sotto di 300°C e punto di infiammabilità superiore a 61°C e loro soluzioni.

Formula: —

Classifica: liquidi tossici;

b) dev'essere inserito nell'elenco allegato *C* alle suddette « Norme provvisorie » il seguente nuovo prodotto:

Denominazione chimica: Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e loro soluzioni.

Formula: —

Classifica: liquidi non infiammabili, né combustibili; nocivi ed irritanti.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: devono essere inseriti nell'elengo allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, i seguenti nuovi prodotti:

Isocianati e loro soluzioni	Cl. 3-B, C - Et. C - F infiammabili (tossici)
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione al di sotto di 300°C e punto di infiammabilità superiore a 61°C e loro soluzioni	Cl. 6.1 - Et. F tossici
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e loro soluzioni	Cl. 9 - Et. I materie pericolose diverse

(754)

DECRETO 30 gennaio 1982.

Modificazioni alle « Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori) ».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 agosto 1972, che ha approvato le « Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori) »;

Ritenuto opportuno consentire che sulle navi traghetto venga effettuato il trasporto di merci pericolose in colli caricati in casse mobili (contenitori) da sistemare direttamente sui ponti;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 1. dell'art. 1 delle « norme » specificate nelle premesse è modificato come segue:

« 1. Le norme del presente capitolo I si applicano alle navi traghetto che effettuano il trasporto di merci pericolose in colli caricati in:

rotabili ferroviari;

veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;

casse mobili (contenitori) sistemate su rotabili ferroviari, su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su carrelli, oppure movimentate mediante carrelli elevatori e sistemate direttamente sui ponti ».

Art. 2.

Il punto 2. dell'art. 1 delle « norme » specificate nelle premesse è modificato come segue:

« 2. Negli articoli seguenti con il termine « unità di carico » si intendono:

i rotabili ferroviari contenenti merci pericolose in colli;

i veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili contenenti merci pericolose in colli;

le casse mobili (contenitori) contenenti merci pericolose in colli e sistemate su rotabili ferroviari, su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su carrelli, oppure movimentate mediante carrelli elevatori e sistemate direttamente sui ponti. In quest'ultimo caso, le casse mobili (contenitori) devono essere dotate di appositi sistemi per il sollevamento e la movimentazione a pieno carico.

Con il termine « carrello » si intendono i mezzi destinati alla movimentazione, all'imbarco, alla permanenza a bordo e allo sbarco delle casse mobili (contenitori).

Con il termine « carrello elevatore » si intendono i mezzi destinati al sollevamento, alla movimentazione, all'imbarco, alla posa sul ponte, al risollevamento e allo sbarco delle casse mobili (contenitori) ».

Art. 3.

Il punto 3. dell'art. 7 delle « norme » specificate nelle premesse è modificato come segue:

« 3. La sistemazione delle unità di carico dev'essere effettuata in modo che attorno ad esse sia lasciato uno spazio libero che consenta un agevole accesso. Inoltre, le unità di carico devono essere stivate in un solo strato. I rotabili ferroviari possono rimanere agganciati; anche i rimorchi degli autotreni possono rimanere agganciati alle proprie motrici ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

(755)

DECRETO 1° febbraio 1982.

Modificazione di un imballaggio ai fini del trasporto marittimo in colli del « DDT ».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 che, all'allegato 3 e successivi aggiornamenti, classifica i presidi sanitari;

Ritenuto opportuno adeguare il peso dell'imballaggio previsto alla lettera *c*) della tabella 6.1.138-*ter* (pesticidi di elevata tossicità e loro preparazioni pronte all'uso, allo stato solido) a quanto espressamente raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, cui è demandato, tra l'altro, il controllo della qualità e del confezionamento degli insetticidi attraverso una standardizzazione estesa a livello mondiale;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Ai fini del trasporto marittimo in colli del « DDT », compreso nell'elenco dei « pesticidi di elevata tossicità e loro preparazioni pronte all'uso » ed allegato alle tabelle sigla 6.1.138-*bis* (pesticidi allo stato liquido) e sigla 6.1.138-*ter* (pesticidi allo stato solido) della classe 6.1 (materie tossiche), l'imballaggio di cui alla lettera *c*) della tabella sigla 6.1.138-*ter* dev'essere modificato come segue:

« *c*) sacco unico di adatta materia plastica, contenuti in scatole di cartone o in recipienti di adatta materia plastica di idoneo spessore. Peso massimo lordo del collo: kg 40 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

(756)

DECRETO 2 febbraio 1982.

Aggiunta di nuovi imballaggi per il trasporto marittimo di alcuni prodotti chimici appartenenti alla classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, relativo alla disciplina delle bombole destinate al trasporto di gas;

Ritenuto che alcuni prodotti appartenenti alla classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea) possano essere ammessi al trasporto marittimo oltre che negli imballaggi per ciascuno di essi previsti nelle relative tabelle, anche in altri imballaggi, ragguagliando in tal modo la normativa vigente in materia di trasporto marittimo a quella più recente, posta dalle normative ferroviaria e stradale e così favorendo, nel rispetto della sicurezza della navigazione, le esigenze dell'industria chimica nazionale;

Considerato, in particolare, che l'utilizzazione — per il trasporto di alcune materie della classe 4.2 — di bombole approvate, secondo il citato regolamento del Ministro dei trasporti, per il trasporto di gas, garantisca un grado di sicurezza molto elevato;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

I seguenti prodotti, appartenenti alla classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea):

alluminio alchili (sigla 4.2.1);
alluminio tributile (sigla 4.2.2);
alluminio trietile (sigla 4.2.3);
alluminio trimetile (sigla 4.2.4);
cloruri di alluminio alchili (sigla 4.2.13);
cloruro di alluminio dietile (sigla 4.2.14);
dicloruro di alluminio etile (sigla 4.2.17);
magnesio dietile (sigla 4.2.28);
magnesio dimetile (sigla 4.2.30);
sesquibromuro di metilalluminio (sigla 4.2.37);
sesquicloruro di alluminio etile (sigla 4.2.38);
sesquibromuro di metilalluminio (sigla 4.2.39);
triisobutilalluminio (sigla 4.2.45);
zinco dietile (sigla 4.2.46);
zinco dimetile (sigla 4.2.47),

possono essere contenuti, ai fini del trasporto marittimo, oltre che negli imballaggi per ciascuno di essi previsti nelle relative tabelle, anche nei seguenti altri:

recipienti di vetro, porcellana, gres o materie analoghe, chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 5, riempiti al massimo fino al 90% della loro capacità, imballati con adatta materia inerte ed assorbente di imbottitura in recipienti metallici chiusi ermeticamente. Peso massimo del collo: kg 45;

recipienti metallici chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 10, riempiti al massimo fino al 90% della loro capacità, imballati con adatta materia inerte ed assorbente di imbottitura in casse di legno ignifugato o in recipienti metallici. Peso massimo del collo: kg 75;

recipienti metallici resistenti alla corrosione, chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 300, riempiti al massimo fino al 90% della loro capacità. I recipienti devono essere conformi ai requisiti prescritti dal regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti 12 settembre 1925 e dalle successive norme integrative e devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

1) devono avere uno spessore delle pareti di almeno mm 3;

2) devono essere provvisti di dispositivi di riempimento e svuotamento dall'alto, protetti da un cappellotto;

3) devono resistere ad una pressione di prova di 10 kg/cm²; la prova di pressione ed un esame dello stato interno ed esterno del recipiente devono essere rinnovati ogni cinque anni, con le modalità previste per i recipienti a pressione dal citato decreto ministeriale del 1925 e successive norme integrative;

4) il liquido contenuto dev'essere protetto da uno strato di gas inerte la cui pressione non deve superare 0,5 kg/cm²;

5) devono avere, in caratteri ben leggibili ed indelebili, le seguenti iscrizioni:

la denominazione in tutte lettere della materia, il nominativo o la marca del fabbricante o del proprietario, il numero del recipiente, la tara, compresi gli accessori, la capacità del recipiente e la portata massima ammessa;

il valore della pressione di prova, la data (mese, anno) dell'ultima prova subita ed il punzone dell'esperto che ha eseguito le prove e gli esami;

la dicitura « Non aprire durante il trasporto, soggetto ad accensione spontanea ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

(757)

DECRETO 3 febbraio 1982.

Classificazione del prodotto denominato « Mancozeb stabilizzato contro la combustione spontanea » e modificazione alla « nota » posta in calce alla « denominazione » delle tabelle 9.34 e 9.35 della classe 9 (materie pericolose diverse).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 che, all'allegato 3 e successivi aggiornamenti, classifica i presidi sanitari;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 agosto 1972, che ha approvato le « Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse »;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 21 febbraio 1981, con il quale sono stati classificati alcuni prodotti chimici, ai fini del trasporto marittimo;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato « Mancozeb stabilizzato contro la combustione spontanea » dev'essere inserito tra i pesticidi di bassa tossicità di cui all'allegato alle tabelle 9.34 e 9.35 della classe 9 (materie pericolose diverse).

Art. 2.

La « nota » posta in calce alla « denominazione » delle citate tabelle 9.34 e 9.35 dev'essere modificata come segue:

« *Nota*: appartengono a questa tabella le materie prime ed i preparati che le contengono inclusi nella classe III prevista dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (allegato 3 e successivi aggiornamenti), a condizione che le materie prime ed i preparati che le contengono non presentino ulteriori rischi afferenti alle altre classi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. Al fine di escludere tali rischi, sono ammessi l'aggiunta di sostanze flemmatizzanti o diluenti oppure particolari trattamenti di stabilizzazione. In tal caso, all'esatto nome tecnico che deve essere contrassegnato sui recipienti e sugli imballaggi, di cui all'art. 28 del regolamento n. 1008, nella dichiarazione di cui al successivo art. 30, nonché nell'elenco dei pesticidi allegato alla presente tabella, al nome del prodotto devono essere aggiunte le parole "stabilizzato contro la combustione spontanea" ».

Art. 3.

In relazione a quanto stabilito al n. 10 del decreto ministeriale 5 febbraio 1981, citato nelle premesse, il « Mancozeb » viene confermato appartenente alla classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea) — tabella sigla 4.2.30-*bis* —, considerato che tale prodotto viene trasportato via mare non « stabilizzato contro la combustione spontanea ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

(758)

DECRETO 4 febbraio 1982.

Modificazioni alle « Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione) ».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto 4 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1981, che ha approvato le « Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione) »;

Ritenuto opportuno procedere alla correzione di alcuni errori materiali rilevati nel corpo della normativa successivamente alla sua pubblicazione;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Nelle « norme particolari » citate nelle premesse e nelle tabelle allegate alle norme stesse devono essere apportate le seguenti modifiche:

a) art. 2, punto 5): modificare « miscele » in « miscela »;

b) la denominazione della tabella sigla 2.61 dev'essere modificata come segue: « Fluoro compresso »;

c) nella tabella sigla 2.47, dopo le « caratteristiche », dev'essere inserita la seguente voce: « Etichetta: Mod. B_1 »;

d) nella tabella sigla 2.118, nelle « caratteristiche », dev'essere depennato il termine « tossico ». L'etichetta dev'essere modificata come segue: « Mod. B_1 »;

e) la denominazione della tabella sigla 2.128 dev'essere modificata come segue: « Trimetilammina anidra, liquefatta ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

(759)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651029/9) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.